

che di welfare statale. Tuttavia, pur nell'impossibilità della Corte di intervenire direttamente nell'ambito della normativa in materia, quest'ultima sembra allora sottolineare la necessità di dedicare maggiore attenzione a tematiche quali la solidarietà e il sostegno dei soggetti demandati ad attività di cura informali. È in un simile contesto che va ad inserirsi il “forte richiamo” che la Corte stessa muove nei confronti del legislatore, affinché la rete sociale venga rinsaldata, attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni domestiche e di cura, prestate in ambito familiare.

Irene Tagliabue

*Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

7. Licenziamento

7.1. C. cost. 19 maggio 2022, n. 125 (in  *Boll. ADAPT*, 2022, n. 20).

Art. 18, settimo comma, secondo periodo, l. n. 300/1970 - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento - Illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b, della l. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola “manifesta”.

La manifesta insussistenza... non sussiste

Sommario: **1.** L'“insussistenza del fatto” non può essere “manifesta”. – **2.** La discrezionalità (del legislatore e del giudice) “buona”, e quella “cattiva” (C. cost. n. 59/2021 e C. cost. n. 125/2022). – **3.** La delegittimazione linguistica del legislatore. – **4.** Il nodo del *repêchage*.

1. Il vaglio reiterato e severissimo cui la Corte costituzionale ha sottoposto la complessiva riforma dei licenziamenti esitata nel c.d. *Jobs Act*, ha inciso in maniera significativa, da un lato, con la sentenza 8 novembre 2018, n. 194, sull'ammontare dell'indennità “risarcitoria” nel regime delle “tutele crescenti”, e dall'altro, con la sentenza 1° aprile 2021, n. 59, e con la n. 125/2022 (in